

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Chiusura temporanea del Pubblico Esercizio denominato [redacted] - Legale Rappresentante sig.[redacted]

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 33 DEL 15/12/2022

Cod. Profilo 154998

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP

PREMESSO che in data 24.11.2022 è stata assunta agli atti d'ufficio la nota della Polizia Locale prot. n. 153717 con in allegato il verbale di accertamento e contestazione [redacted] - Reg. Gen. PA504/2022 elevato a carico di [redacted], nato a [redacted] e residente a [redacted], legale rappresentante della [redacted], titolare del pubblico esercizio ad insegna [redacted] per violazione delle norme di cui all'ordinanza sindacale prot. n. 38526 del 08.05.2014 poiché: "*Presso il locale adibito a s.a.b. ad insegna [redacted] si esercitava attività di intrattenimento musicale con DJ Set oltre l'orario consentito del 19.11.2022*";

ACCERTATO, da una verifica degli atti d'ufficio, che per analoghe violazioni la suddetta società è già stata sanzionata con:

- verbale [redacted] del 13.03.2022 elevato dalla Polizia Locale e trasmesso con nota prot. n. 32428 del 23.03.2022;
- verbale prot. [redacted] del 05.05.2022 elevato dalla Questura di Catanzaro Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante, assunto agli atti d'ufficio in data 06.05.2022 al prot. n. 53905;
- verbale [redacted] del 07.06.2022 elevato dalla Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Catanzaro Lido, trasmesso a questo Settore dalla Polizia Locale con nota prot. n. 110029 del 09.08.2022,

a seguito dei quali questo Settore, ricorrendone i presupposti, ha provveduto ad adottare l'ordinanza n. 23 del 29.08.2022 disponendo la chiusura temporanea per n. 3 (tre) giorni del pubblico esercizio ad insegna [redacted]

TENUTO CONTO dell'Ordinanza Sindacale prot. 38526 dell'8 maggio 2014 ad oggetto: **"**Disciplina degli orari di sospensione delle attività di intrattenimento musicale" che prescrive:
"Ai titolari degli esercizi pubblici con attività secondaria di intrattenimento musicale e svago, la sospensione delle emissioni sonore, a partire dalla data della presente Ordinanza e fino a nuovo provvedimento, per come qui di seguito indicato:
Attività di intrattenimento musicale quali filodiffusione e/o sottofondo musicale senza ballo e/o danze (art. 69 TULPS):
a) Per il periodo dal primo giugno al 30 settembre:
- nei giorni di venerdì, Sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 02,00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 01,00
b) per i restanti periodi dell'anno:
- nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 01,00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 24,00

Attività di intrattenimento musicale con musica dal vivo e/o con DJ, cabaret, karaoke, nonché intrattenimento musicale con ballo e/o danze (art. 68 – 80 TULPS):
b) Per il periodo dal primo giugno al 30 settembre:
- nei giorni di venerdì, Sabato e nei giorni prefestivi fino alle ore 01,00
- negli altri giorni della settimana fino alle ore 24,00
b) per i restanti periodi dell'anno:
- indistintamente per tutti i giorni della settimana fino alle ore 24,00";

DATO ATTO che nei confronti dei trasgressori è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e:
- *"in caso di violazione per due volte in un anno solare anche la sanzione accessoria consistente nella chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura*";
Ed inoltre,:

- "*Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell'anno solare*";

CONSTATATO che, per come in precedenza evidenziato, la [redacted] rappresentata dal sig. [redacted]; ha violato per la quarta volta la richiamata ordinanza prot. n. 38526 dell'8 maggio 2014, nell'arco dello stesso anno solare, per cui nel caso in questione è applicabile, ancora una volta, la sanzione accessoria della chiusura del Pubblico Esercizio secondo le modalità sopra descritte;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con gli atti consequenziali necessari e applicare la sanzione accessoria consistente nella chiusura temporanea del Pubblico Esercizio ubicato in [redacted], denominato [redacted]" in capo alla [redacted] rappresentata dal [redacted], in premessa generalizzato per un periodo pari a 3 (tre) giorni ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica della presente ordinanza di chiusura;

DATO ATTO, altresì, che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

per quanto sopra esposto

ORDINA

- alla [redacted] rappresentata dal [redacted] in premessa generalizzato, la chiusura temporanea del Pubblico Esercizio denominato [redacted] ubicato in [redacted], per un periodo pari a 3 (tre) giorni ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica della presente ordinanza di chiusura;

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- alla [redacted];
- al [redacted] legale rappresentante della [redacted] –

la trasmissione della presente ordinanza a mezzo pec:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- Al Settore Cultura e Turismo.
- alla Legione dei Carabinieri - Stazione di Catanzaro Lido
- alla Questura di Catanzaro;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

la pubblicazione del presente provvedimento:
all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione del sito Istituzionale, provvedendo all'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati e degli eventuali dati sensibili

Il Funzionario P.O.
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

"Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di emettere ad esecuzione il presente titolo , al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quanto ne siano legalmente richiesti " (art.475).

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Ferraiolo

Municipio Di Catanzaro

Relata di notifica

Il sottoscritto_____Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore

Cod. Profilo 154998